



Roma,

SVIRIS - AOO SVIRIS
REGISTRO UFFICIALE
0022475 - 01/10/2009

Prot. ~~3883~~ /2009

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ
EX DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS X - Prod. Animali

All' Associazione Nazionale Felina
Italiana - FFI
Via Gropello 12
10138 TORINO

Fax 011-4332479

OGGETTO: Richiesta pareri ministeriali.

Si fa riferimento alla nota n.151/dd/2009 inviata il 17.5.2009 e pervenuta il 27.8.2009, con la quale codesta Associazione ha richiesto una serie di pareri in merito all'iscrizione ai libri genealogici dei soggetti felini allevati sul nostro territorio ed alla relativa commercializzazione, nonché in merito ad alcune posizioni recentemente assunte dalla Federazione Felina Internazionale FIFE cui codesta Associazione stessa aderisce.

Al riguardo si premette che:

- la FIFE non è un organismo riconosciuto a livello comunitario e, quindi, come affermato dalla scrivente associazione, quest'ultima, pur socia, è tenuta ad osservare le disposizioni FIFE solo in quanto non contrastino con la normativa italiana che recepisce, peraltro, il dettato comunitario;
- la FIFE medesima è una federazione di associazioni e, come anche indicato nel sito Internet, non associa singoli se non come membri onorari. In tal senso non può ad alcun titolo rivolgersi ai singoli associati di associazioni nazionali, né, tantomeno, a cittadini, ma deve avere contatti con le associazioni proprie socie.

Relativamente, poi, ai quesiti posti si evidenzia che ai sensi della direttiva 91/174/CEE, in attesa di una maggiore armonizzazione a livello europeo, come avvenuto invece per le razze di interesse zootecnico, spetta agli Stati membri adottare le disposizioni idonee ad assicurare la commercializzazione degli animali di razza, i criteri di autorizzazione e riconoscimento delle associazioni, i criteri di iscrizione nei libri genealogici e così via.

Il D.Lgs n.529/92 stabilisce che i libri genealogici delle razze e specie diverse da quelle regolamentate dalla L.30/91, relativi ai c.d. animali da affezione (cani e gatti) sono istituiti dalle associazioni nazionali allevatori giuridicamente riconosciute ed in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 26.7.1994, previa approvazione dello scrivente Ministero, cui spetta anche il potere di approvare il disciplinare e le norme tecniche che regolano la tenuta dei libri medesimi.

Lo stesso D.Lgs disciplina la commercializzazione degli animali di razza, esclusivamente con riferimento ai soggetti iscritti ai libri genealogici e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica rilasciata dall'Associazione che gestisce il libro.



Roma,

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS X - Prod. Animali

Sono previste sanzioni nei riguardi del responsabile delle associazioni preposto ai libri genealogici per attività difformi dal disciplinare, nonché nei riguardi di chiunque commercializzi animali di razza in violazione delle prescrizioni del più volte citato D.Lgs. n.529/92.

Nel nostro Paese codesta associazione è l'unica, allo stato attuale, riconosciuta ed autorizzata a gestire il libro genealogico al quale deve essere iscritta la produzione felina nazionale di razza. Non possono essere consentite iscrizioni ad altri libri genealogici di animali allevati in Italia senza che sia avvenuto l'effettivo spostamento degli animali in altri paesi. La residenza del proprietario/allevatore degli animali è ininfluyente: ciò che conta è la sede dell'allevamento. Anche perché verifiche e controlli non possono che essere attuati in Italia da parte di una organizzazione nazionale riconosciuta sotto la vigilanza di questo Ministero. Né, tantomeno, può essere una organizzazione non nazionale ad autorizzare il passaggio virtuale di un allevatore da un libro all'altro.

E ciò vale anche per le c.d. sezioni italiane di eventuali libri riconosciuti in altri Paesi Comunitari, in quanto dette sezioni per poter operare in Italia devono comunque rispettare la nostra normativa (riconoscimento giuridico e possesso requisiti).

In merito, infine, all'ipotesi di creazione di un libro genealogico sovranazionale, prospettato dalla FIFE, si conferma che tale previsione risulta oggi solo ipotetica, in quanto nettamente in contrasto con la normativa comunitaria che consente solo a ciascuno degli stati membri il potere di istituire libri genealogici e di rilasciare le certificazioni genealogiche che consentono la commercializzazione degli animali.

Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)

Ar.